

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-697 del 13/02/2020
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Santerno con sottensione di opere e risorsa nel comune di Imola (BO). Titolare: Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo. Pratica DG19A0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-717 del 13/02/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di uso irriguo della risorsa pubblica;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico), n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*") e la determinazione n. 878 del 29/10/2019;

### PRESO ATTO

- della domanda PG.2019.95446 del 17/06/2019 con cui il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (di seguito CER), c.f. 80007190376, ha richiesto, ai

sensi del r.r. 41/2001, la concessione di derivazione da acque superficiali dal fiume Santerno per una portata massima di 900 l/s con sottensione di opere e risorsa rispetto alla derivazione operata dal Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda per il quale è in istruttoria il procedimento di rinnovo (cod. pratica DG19A0004);

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 347 del 30/10/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO ATTO** che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

**CONSIDERATO** che:

- l'istanza è stata presentata a supporto della derivazione sul fiume Po a "Palantone", in quanto le opere elettromeccaniche necessitano una completa revisione e il rivestimento del Canale Emiliano Romagnolo in alcuni tratti necessita una completa ricostruzione, con conseguenti necessarie interruzioni della funzionalità dell'opera;
- per quanto riguarda la sottensione di risorsa si da atto che i quantitativi richiesti sono ricompresi nelle disponibilità del Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda;
- per quanto riguarda la sottensione di opere si da atto che il canale dei Mulini di Imola e Massalombarda è un'opera idraulica esistente (Coordinate UTM-RER X: 710745,51; Y: 908598,60) e deriva dal fiume Santerno per mezzo di una chiusa nella frazione di Codrignano;
- la risorsa è in sottensione al canale dei Molini di Imola fino ai punti di immissione sul CER:
  - Ubicazione primo punto di immissione: Comune Mordano (BO), Foglio 2 mappale 79, Coordinate UTM-RER X: 722.475 - Y: 923.258;

- Ubicazione secondo punto di immissione: Comune Mordano (BO), Foglio 7 mappale 167, Coordinate UTM-RER X: 725.081 - Y: 922.171;
- Il Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda e il CER hanno stipulato un accordo per il trasporto della portata richiesta in concessione, agli atti dell'amministrazione;
- la derivazione in sottensione non ha ulteriore incidenza sul corpo idrico Fiume Santerno con codice: 062200000000 6 ER;

**DATO ATTO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta essere a supporto della concessione rilasciata con decreto ministeriale n. 2310 del 26/07/1967 e variato con determina dirigenziale n. 3175 del 21/06/2018, e che pertanto gli areali di destinazione della risorsa sono ricompresi in quelli già concessi;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Bologna, acquisito con nota n. 185863 del 03/12/2019;

**RITENUTO CHE** il deflusso minimo vitale (DMV) da rispettare alla derivazione nel fiume Santerno tramite le opere del Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda debba essere pari a 560 l/s nel periodo estivo e nella misura pari a 780 l/s in quello invernale;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020;
- ha versato in data 10/02/2020, la somma pari a 449,81 euro, dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica DG19A0004 ;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo , c.f. 80007190376, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica DG19A0004 , come di seguito descritta:

- la derivazione avviene tramite un'opera di presa idraulica esistente dal fiume Santerno nella frazione di Codrignano - Coordinate UTM-RER X: 710745,51; Y: 908598,60 e tramite l'utilizzo delle opere in disponibilità del Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda;
- la portata massima concessa è pari a 900 l/s in sottensione alle disponibilità del Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda;
- il volume d'acqua complessivamente prelevato è pari a 5.000.000 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/02/2020;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 449,81 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 449,81 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10.di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

11.di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Progetto Demanio Idrico  
*Donatella Eleonora Bandoli*  
*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA**

**ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, c.f. 80007190376 (cod. pratica DG19A0004).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è sita in Comune di Imola (BO), su terreno censito al fg. 217, fronte mapp. 124; coordinate UTM-RER X: 710745,51; Y: 908598,60;
2. La derivazione avviene tramite un canale posto sulla sinistra idraulica in corrispondenza della chiusa sul fiume Santerno, in prossimità della frazione di Codrignano, circa a 6 km a monte dell'abitato di Imola.
3. Il canale è esistente e la derivazione avviene in sottensione di opere nelle disponibilità del Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda fino ai punti di immissione sul CER:
  - Ubicazione primo punto di immissione: Comune Mordano (BO), Foglio 2 mappale 79, Coordinate UTM-RER X: 722.475 - Y: 923.258;
  - Ubicazione secondo punto di immissione: Comune Mordano (BO), Foglio 7 mappale 167, Coordinate UTM-RER X: 725.081 - Y: 922.171;

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo ed è a supporto degli areali irrigati dalla presa di Palantone in capo al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima pari a 900 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 5.000.000 mc/annui. Tali quantitativi sono ricompresi nelle disponibilità del Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda;
3. Il prelievo avviene dal fiume Santerno, corpo idrico 062200000000 6 ER, ed è ammesso nel rispetto del deflusso minimo vitale, ovvero nel rispetto di una portata pari a 560 l/s nel periodo estivo e nella misura pari a 780 l/s in quello invernale;

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 449,81 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

**1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Direzione Tecnica competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

**2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

**3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

**4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

**6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**